



IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

DECISIONE N. 11/2025

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 009 / FITDS/ 2025

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, nella seguente composizione:

- Avv. Cristiano DE ANTONI Presidente
- Avv. Maurizio RICCI Vice Presidente ed estensore
- Avv. Stella FRASCA' Componente

Visto il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 009/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S. promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale del giorno 17 Aprile 2025 a carico di:

AP TAC S.S.D. a R.L. (c.f. [REDACTED] [REDACTED], 619038 Sarzana (SP) pec aptacssd@legalmail.it, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. Alessandro Pineschi (c.f. [REDACTED]), tesserato FITDS n. [REDACTED] amatore (iscritto alla AP TAC Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata), [REDACTED] La Spezia (SP), CAP 19126, [REDACTED]

VIOLAZIONI CONTESTATE

Violazione dell'art. 29, comma 2, del Regolamento di Giustizia FITDS e dell'art. 11 comma 2 Codice Giustizia Sportiva del C.O.N.I., per aver omesso di comunicare alla tesserata Valeria Iacomini l'informazione della conclusione delle indagini a suo carico e dell'intenzione di procedere al deferimento, in relazione al Fascicolo FITDS/2025/0007, trasmesso alla affiliata con p.e.c. in data 20 Febbraio 2025 e assegnazione del termine di dieci giorni per provvedere alla comunicazione alla tesserata; la pec è stata ricevuta nella stessa data del 20.02.2025, come attestato da ricevuta di consegna; ovvero, per aver omesso di informare dell'eventuale avvenuta comunicazione l'Ufficio del Procuratore Federale presso la F.I.T.D.S. mediante trasmissione all'Ufficio della ricevuta di avvenuta consegna sottoscritta dalla tesserata Valeria Iacomini. Ciò, nonostante fosse stato chiarito il termine entro il quale adempiere e le conseguenze per l'eventuale inadempimento.

Quanto a Alessandro Pineschi è corresponsabile, fino a prova contraria, ai sensi dell'art. 3 n. 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S., degli illeciti commessi dalla società, in quanto all'epoca dei fatti e a tutt'oggi, ne è dirigente munito della legale rappresentanza.

Fatti avvenuti dal 20 Febbraio 2025 e a tutt'oggi.

* FATTO e SVOLGIMENTO del PROCEDIMENTO*

1. Il procedimento disciplinare è sorto all'esito delle indagini connesse al Fascicolo FITDS/2024/0007, allorquando l'Ufficio del Procuratore Federale presso la F.I.T.D.S. concludeva per l'intenzione di deferire la sig.ra Valeria IACOMINI, tesserata con la affiliata AP TAC S.S.D. a R.L. In tal caso l'intendimento di deferimento era trasmesso alla tesserata attraverso l'indirizzo e-mail di posta elettronica ordinaria indicato nella scheda anagrafica della tesserata stessa nel sistema GES.SO. in uso alla FITDS e, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del RGD FITDS, anche all'indirizzo di p.e.c. della società affiliata di appartenenza della sig.ra Valeria IACOMINI sottoposta a indagini, in modo da assicurare la certezza della trasmissione.
2. La trasmissione a mezzo p.e.c. indirizzata come sopra ai due indirizzi è munita di ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna.
3. Nel merito la Procura Federale chiedeva solo un riscontro per ricevuta alla suddetta comunicazione di posta certificata. Nessun riscontro seguiva da parte della società affiliata AP TAC S.S.D. a R.L.
4. Il Tribunale Federale, con provvedimento del 18 Aprile 2025, fissava la prima udienza al giorno 16 Maggio 2025. Nel corso della prima udienza, svoltasi in Roma presso gli Uffici del CONI, via Vitorchiano n. 113, il Tribunale Federale di primo grado era presente il Procuratore Federale ma nessuno per la società affiliata deferita, ne tantomeno alcun atto difensivo perveniva nei termini al Tribunale Federale.
5. Il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche, rinviava il procedimento per discussione all'udienza del 20 Giugno 2025, concedendo termine per note fino a 10 giorni prima della suddetta udienza. Il giorno 20 Giugno 2025 si riuniva in rituale udienza il Tribunale Federale di primo grado. Compariva in modalità da remoto il Sostituto Procuratore Federale mentre nessuno si costituiva, ne era presente per la società deferita. Nessuna memoria veniva depositata a sostegno delle ragioni della società AP TAC S.S.D. a R.L.
6. La Procura Federale insisteva nell'accoglimento dell'atto di deferimento e ritenuta la tenuità dei fatti chiedeva che venisse applicata la sanzione della sospensione per mesi 1 alla società AP TAC S.S.D. in persona del legale rappresentante *pro tempore*.
7. Il Tribunale pronunciava il dispositivo di condanna alla sospensione di mesi 1 per la società deferita, riservandosi il deposito delle motivazioni nei termini di cui all'art. 53 comma 6 R.G.D. F.I.T.D.S.

MOTIVAZIONE

Ripercorrendo i fatti per come si sono verificati, è opportuno ricordare che la società affiliata AP TAC S.S.D. non ha fornito alcun riscontro, né comunicato alcunché all'Ufficio del Procuratore Federale nonostante la formale richiesta di deferimento.

La deferita non si è difesa né ha prodotto alcun genere di documentazione volta a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati

Non si è neppure costituita in giudizio ne qualcuno è comparso in sua rappresentanza.

Pertanto, anche in ragione del comportamento pre-processuale e processuale della A.S.D. deferita, si ritiene pienamente raggiunta la responsabilità della società affiliata, ai sensi della normativa richiamata.

In conclusione, si ritengono violate le seguenti disposizioni: Art. 29 comma 2 del Regolamento di Giustizia FITDS e all'art. 11 comma 2 Codice Giustizia Sportiva del C.O.N.I., e per l'effetto data la natura dell'illecito si ritiene congruo comminare alla deferita la sanzione della sospensione di mesi 1.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della F.I.T.D.S

Letti

gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S.

*** D I C H I A R A ***

La deferita **AP TAC S.S.D. a R.L.** (c.f. [redacted] [redacted] 619038 Sarzana (SP) Pec [redacted] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. **Alessandro Pineschi** (c.f. [redacted] tesserato FITDS n. [redacted] amatore (iscritto alla AP TAC Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata), [redacted] - La Spezia (SP), CAP 19126, [redacted] responsabile delle violazioni contestate e per gli effetti

*** C O M M I N A ***

Alla deferita **AP TAC S.S.D. a R.L.** (c.f. [redacted] [redacted] 619038 Sarzana (SP) Pec [redacted] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. **Alessandro Pineschi** (c.f. [redacted] tesserato FITDS n. [redacted] amatore (iscritto alla AP TAC Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata), [redacted] - La Spezia (SP), CAP 19126, [redacted] la sanzione della **sospensione** consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo **di mesi 1.**

Il Tribunale Federale riserva il deposito della motivazione nel termine ex art. 53, comma 6, del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi tempestivamente come da regolamento, ed a cura della segreteria degli organi di giustizia della F.I.T.D.S. a tutte le parti, ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Dato a Roma il 30 Giugno 2025

Il Presidente del Tribunale Federale



Il Vice Presidente estensore
Avv. Maurizio RICCI

Firmato digitalmente da: Maurizio Ricci
Luogo: Forlì
Data: 30/06/2025 14:45:33
Codice: 30540225 143158

Il Giudice componente
Firmato digitalmente da:
Avv. Stella FRASCA

STELLA FRASCA'

30/06/2025 15:01

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>